



CITTA' DI ARONA

Regolamento Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche

ai sensi del D.Lgs. 507 del 15.11.1993

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 39/23.06.1994
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 14/23.02.1996
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 56/05.07.1996
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6/27.02.1997
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 28/29.02.2000
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 7/26.02.2001
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 30/31.03.2003
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 35/09.03.2007
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 19/30.03.2011

Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 – Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo appartiene alla classe IV.

Art. 3 – Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Sono escluse dalla tassazione le Occupazioni Temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; le occupazioni con passi carrabili e con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

5. Sono altresì esonerati dal pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, e la associazioni di volontariato di

interesse nazionale ed internazionale, purchè l'area pubblica occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

6 La tassa non è dovuta per tutte le occupazioni, permanenti e temporanee, di ammontare non superiore a € 10,33.

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 – Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.
4. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, igiene e di edilizia.
5. Esse sono sempre accordate dal Sindaco senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune di qualsiasi responsabilità.
6. Entro 30 gg. dall'approvazione del presente regolamento la Giunta Comunale provvede ad approvare lo schema dell'autorizzazione e della concessione.

Art. 7 Occupazioni temporanee superiori a trenta giorni o a carattere ricorrente

1. Le occupazioni temporanee superiori a trenta giorni o a carattere ricorrente sono disciplinate da apposita convenzione.
2. La convenzione ha lo scopo di stabilire:
 - a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.
 - b) il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, commi 4 e 5 del D.L.vo 507/93;
 - c) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dall'art. 53 e con modalità di cui all'art. 50, commi 4 e 5 del D.L.vo 507/93, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

d) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare.

La istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, richiesta per i periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione delle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

Il rilascio della autorizzazioni relative alle occupazioni temporanee di suolo pubblico a carattere ricorrente, in particolare le occupazioni relative ai plateatici dei pubblici esercizi, sarà subordinato alla completa estinzione delle morosità pregresse.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Ragioneria; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 8 – Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 9 – Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dalla Giunta comunale.

2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente regolamento hanno carattere personale e non possono essere cedute.

2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione.

4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti ai suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, e corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta, quando la natura dell'occupazione comporta la modificazione ambientale anche temporanea del sito.

3. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione.

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) seguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 46 del presente Regolamento;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, daranno carico al concessionario stesso;

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto d'occupazione;

risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

5. L'entità del deposito viene annualmente fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base alla tipologia dell'intervento del ripristino; copia del provvedimento di determina dev'essere affisso permanentemente all'albo pretorio.

6. (abrogato)

7. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo tariffa al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

8. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

9. La Giunta Comunale, per la domanda di concessione, determina annualmente un rimborso spese istruttorie.

10. L'attività istruttoria del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/90, deve concludersi entro 30 gg. E 60 gg. Dalla richiesta rispettivamente per l'autorizzazione o per la concessione. 11. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dell'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 12 – Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle Concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso l'utilizzo del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
3. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento dell'utilizzo del bene da uno all'altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il concorso dell'amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombenti di cui al presente regolamento.
4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Norme per l'esecuzione dei Lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai

passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere, richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso dei beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 14 – Durata delle Autorizzazioni delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, e/o nella ricevuta della tassa pagata.

4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 15 – Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti; e due giorni per le occupazioni temporanee.

Art. 16 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 17 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 18 – Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, così come modificato ed integrato dal D.L.vo 28 dicembre 1993 n. 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 19 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti o temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 20 – Graduazioni della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, visto il regolamento comunale per la cessione delle aree e per le opere di urbanizzazione, le strade e gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle categorie previste nella tabella A) che forma parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

Art. 21 – Criteri per determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione temporanea espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 %;
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone determinato forfetariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500 per utenza.
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
Gli importi suddetti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno

Art. 22 – Misurazione dell'area occupata – Criteri.

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dell'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione in economicità, o della tassa nel caso di gestione in concessione.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 23 – Tariffe.

1. "Le tariffe per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi e aree pubbliche successive a quelle contenute nel presente Regolamento sono adottate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

2. Le tariffe sono stabilite in rapporto alle categorie di aree previste nella tabella A) e costituiscono l'allegato B) del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di aree previste nella tabella A) in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 20 per cento;

b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 40 per cento; c) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

c) per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 %.

5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 22 del presente regolamento.

Art. 24 – Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni, rimesse dagli artt. 44 e 45 del D.L.vo 507/93 alla discrezionalità del Comune, delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per gli accessi, carrabili o pedonalizzano qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 25 per cento; (comma 8 art. 44)

b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento (comma 9 art. 44)

c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento; (comma 10 art. 44)

d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20 per cento. (comma 6 art. 45)

e) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 20 per cento. (comma 6 art. 45)

f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento (comma 6 bis art. 45)

g) abrogato

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 25 – Norma di rinvio.

1. La denuncia, il versamento e l'accertamento, nonché la riscossione coattiva e le sanzioni sono disciplinati dal D.L.vo 507/93 negli artt. 50, 51, e 53, alle quali si fa rinvio.
2. I due successivi articoli integrano la predetta normativa e come modalità esecutiva della stessa.
3. Alla gestione della tassa si provvede mediante concessione .

Art. 26 – Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti.

1. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente al concessionario del servizio; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo

Art. 27 – Riscossione disciplinata da convenzione

1. per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, le modalità di riscossione sono disciplinate dalla convenzione che regolerà i rapporti tra Comune e Concessionario.

In tale caso le tariffe di cui alla tabella B) del presente regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

Art. 28 - Contenzioso

1. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo dell'instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto dall'Intendenza di Finanza competente –ora Ministero Finanze, Direzione Regionale delle Entrate , competente per territorio, alla sezione Staccata competente- nei tempi e modi di cui all'Art. 2 DPTRP 638/72.
2. Nel provvedimento di ratifica o di accertamento vanno comunque indicati l'organo, il modo e il termine per l'inoltro del ricorso.

Art. 29 – Funzionario responsabile Rappresentante del Concessionario

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
2. Di norma la designazione cadrà sul funzionario che ricopre, nell'ambito dell'ufficio Ragioneria, la qualifica funzionale apicale;
3. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina;
4. nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del Decreto Legislativo 507793.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli adempimenti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive della legge e dal Regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente Regolamento e relative tariffe:

- a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e latri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10 %, con un minimo di € 25,82=.

Ove nell'anno 1993 i predetti contribuenti abbiano corrisposto, per l'occupazione permanente effettuata, una tassa inferiore a € 28,82.=, per l'anno 1994 dovranno corrispondere la tassa per l'importo di € 25.82.=.

Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di € 25,82=.

Nel caso che il Comune avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di € 25.82, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di € 25,82=, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di € 25,82= debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal Decreto Legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente Regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P.

a 4 sezioni, intestati al Comune o –se in carica- al Concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

Nel caso l'eventuale Concessionario del servizio non si avvallesse dei conto correnti postali, in loco, il versamento potrà essere eseguito in forma diretta nell'Ufficio del Concessionario del Servizio, con il rilascio, in entrambi i casi, di regolare bolletta vidimata dal Comune.

6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5 del Decreto Legislativo 507/93. fabbricabili a condizione che:

Parimenti i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativi dai suddetti Organi, ai sensi dell'Art. 77 del D.Lgs. 546/92, con le modalità e i termini di cui all'Art. 20 D.P.R. 638/72.


7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 2^o11 bis, del Decreto Legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che il Comune abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del Comune, corrisponderanno la relativa tassa – contestualmente all'occupazione – in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI E ALTRE AREE PUBBLICHE



ALLEGATO “ B “

Art. 44 comma1

Occupazioni permanenti di Suolo, Soprasuolo e Sottosuolo

TARIFFA PER METRI QUADRATI
TABELLA 1

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI SUOLO	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
1	€ 22,207	€ 7,411
2	€ 19,986	€ 6,670
3	€ 17,766	€ 5,928
4	€ 15,545	€ 5,187

Art. 44 comma 2

Occupazioni permanenti di soprasuolo con Tende

TARIFFA PER METRI QUADRATI
TABELLA 2

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
1	€ 6,662
2	€ 5,996
3	€ 5,329
4	€ 4,663

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tabella 11 – Art. 45, cm 1,2

Occupazione temporanee di Suolo, Soprassuolo e Sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazione di suolo Lit. mq		Occupazione soprass. Sottos. Lit.mq	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1 €	2,000	0,083	1,000	0,042
2 €	1,800	0,075	0,900	0,038
3 €	1,600	0,067	0,800	0,033
4 €	1,400	0,058	0,700	0,029

Tabella 12 – Art. 45, cm.3

Occupazioni temporanee di Soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazione di Soprass. Con tende Lit. mq	
	Al giorno	All'ora
	€ 0,600	€ 0,025
	€ 0,540	€ 0,023
	€ 0,480	€ 0,020
	€ 0,420	€ 0,018

Tabella 13 –Art. 45 c. 4

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	al giorno	all'ora	al giorno	All'ora
1 €	2,500	0,104	1,250	0,052
2 €	2,250	0,094	1,125	0,047
3 €	2,000	0,083	1,000	0,042
4 €	1,750	0,073	0,875	0,036

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazione Soprass. Con tende Lit. mq	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,750	0,031
2 €	0,675	0,028
3 €	0,600	0,025
4 €	0,525	0,022

Tabella 14 – Art. 45 c. 5
Occupazioni temporanee effettuate in area di Mercato

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1 €	0,500	1,000	0,250	0,500
2 €	0,450	0,900	0,225	0,450
3 €	0,400	0,800	0,200	0,400
4 €	0,350	0,700	0,175	0,350

Tabella 14 a – Art. 45, cm. 3
Occupazioni temporanee di Soprasuolo con tende in area di mercato

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq	
	6 ore	12 ore
1 €	0,150	0,300
2 €	0,135	0,270
3 €	0,120	0,240
4 €	0,105	0,210

Tabella 15 Art. 45 c. 5

Occupazioni temporanee effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Tabella 15 a)

Soggetti di cui all'Art. 45 c. 5

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1 €	1,000	0,042	0,500	0,021
2 €	0,900	0,038	0,450	0,019
3 €	0,800	0,033	0,400	0,017
4 €	0,700	0,029	0,350	0,015

Tabella 15 b)

Categoria delle strade	Occupazione di Soprass. con tende Lit. mq	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,300	0,013
2 €	0,270	0,011
3 €	0,240	0,010
4 €	0,210	0,009

Tabella 15 c)

Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1 €	1,250	0,052	0,625	0,026
2 €	1,125	0,047	0,563	0,023
3 €	1,000	0,042	0,500	0,021
4 €	0,875	0,036	0,438	0,018

Medesime occupazioni con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazione di Soprass. con tende Lit. mq	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,375	0,016
2 €	0,338	0,014
3 €	0,300	0,013
4 €	0,263	0,011

Tabella 15 d)

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'art. 45, in aree di Mercato.

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1 €	0,250	0,500	0,125	0,250
2 €	0,225	0,450	0,113	0,225
3 €	0,200	0,400	0,100	0,200
4 €	0,175	0,350	0,088	0,175

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'art. 45 con tende in area di Mercato.

Categoria delle strade	Occupazione di Soprass. con tende Lit. mq	
	6 ore	12 ore
1 €	0,075	0,150
2 €	0,068	0,135
3 €	0,060	0,120
4 €	0,053	0,105

Tabella 16 – Art. 45 c. 5

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1 €	0,400	0,017	0,200	0,008
2 €	0,360	0,015	0,180	0,008
3 €	0,320	0,013	0,160	0,007
4 €	0,280	0,012	0,140	0,006

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante con TENDE.

Categoria delle strade	Occupazione di Soprass. con tende Lit. mq	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,120	0,005
2 €	0,108	0,005
3 €	0,096	0,004
4 €	0,084	0,004

Tabella 17 – art. 46, C. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di Pubblici Servizi.

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1 €	1,000	0,042	0,500	0,021
2 €	0,900	0,038	0,450	0,019
3 €	0,800	0,033	0,400	0,017
4 €	0,700	0,029	0,350	0,015

Occupazioni temporanee effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di Pubblici Servizi.

Categoria delle strade	Occupazione di Soprassuolo. con tende	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,300	0,013
2 €	0,270	0,011
3 €	0,240	0,010
4 €	0,210	0,009

Tabella 20 – art. 45 c. 7

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Categoria delle strade	Occupazione di Suolo Lit. mq		Occupazione di Soprass. Sottos. Lit. mq	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1 €	0,400	0,017	0,200	0,008
2 €	0,360	0,015	0,180	0,008
3 €	0,320	0,013	0,160	0,007
4 €	0,280	0,011	0,140	0,006

Occupazioni effettuate con TENDE nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Categoria delle strade	Occupazione di Soprassuolo. con tende	
	Al giorno	All'ora
1 €	0,120	0,005
2 €	0,108	0,005
3 €	0,096	0,004
4 €	0,084	0,004